



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO 7

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente “Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell’8 aprile 2014, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, e, in particolare, l’art. 19, nel quale si dispone che le strutture organizzative previste dal DPR n. 108 del 2011 sono fatte salve fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di prima fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero;

VISTO il decreto del Ministro della salute dell’8 aprile 2015 recante “Individuazione delle funzioni dirigenziali non generali” registrato dalla Corte dei conti il 23 aprile 2015 Reg. n. 1685 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell’11 giugno 2015;

VISTO il decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2017 recante “Individuazione delle funzioni dirigenziali di II fascia a seguito del riordino operato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59.” di modifica al decreto ministeriale 8 aprile 2015, registrato dalla Corte dei conti il 22 agosto 2017 Reg. n. 1832 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 10 ottobre 2017;

VISTO il decreto direttoriale 27 marzo 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 14 maggio 2019, registro n. 1133, con il quale è stato conferito alla scrivente l’incarico di direzione dell’Ufficio VII presso la Direzione Generale della Programmazione Sanitaria;

VISTO l’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, che autorizza l’esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti, per l’importo complessivo di 30 miliardi di euro;

VISTA la delibera CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1997, che stabilisce i criteri per l’avvio della seconda fase del programma nazionale di investimenti previsto dal citato articolo 20 della legge n. 67 del 1988;

VISTO l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, come sostituito dall’articolo 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica;

VISTO l’articolo 4 lettera *b*) del Regolamento approvato con delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1999, che individua tra le funzioni da trasferire al Ministero della Sanità l’ammissione a finanziamento dei progetti in materia di edilizia sanitaria, suscettibili di immediata realizzazione, ai sensi del citato articolo 20 della legge n. 67 del 1988;

VISTO l'articolo 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'articolo 4 bis del decreto legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti, nonché le leggi finanziarie 23 dicembre 1999 n. 488, 23 dicembre 2000 n. 388, 28 dicembre 2001, n. 448 e 27 dicembre 2002 n. 289, 24 dicembre 2003 n. 350, 30 dicembre 2004 n. 311, 23 dicembre 2005 n. 266, 27 dicembre 2006 n. 296, 24 dicembre 2007 n. 244, 22 dicembre 2008 n. 203, 23 dicembre 2009 n. 191, 13 dicembre 2010 n. 220, 12 novembre 2011 n. 183, 24 dicembre 2012 n. 228, 27 dicembre 2013 n. 147, 23 dicembre 2014 n. 190, 28 dicembre 2015 n. 208, 11 dicembre 2016 n. 232, 27 dicembre 2017 n. 205, 30 dicembre 2018 n. 145 e 27 dicembre 2019 n. 160;

VISTO l'Accordo tra Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008 per la "Definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità" a integrazione dell'Accordo del 19 dicembre 2002;

VISTA la deliberazione CIPE n. 51 del 24 luglio 2019 (*pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2020*) di riparto delle risorse stanziate dall'art. 1 comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e delle risorse residue di cui all'art. 2 comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 per la prosecuzione del Programma straordinario di investimenti in sanità art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, la quale prevede altresì l'accantonamento di una riserva pari ad euro 635.000.000,00;

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, in Legge 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO l'art. 4, comma 1, del citato D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, in Legge n. 27/2020, il quale dispone che "*Le regioni e le province autonome possono attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza COVID-19, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. I requisiti di accreditamento non si applicano alle strutture di ricovero e cura per la durata dello stato di emergenza*";

VISTO altresì il comma 2 del citato art. 4 il quale stabilisce che "*Le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le strutture idonee all'accoglienza e alla assistenza per le finalità di cui al comma 1 possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, nonché, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, agli obblighi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. Il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende assolto con l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. I lavori possono essere iniziati contestualmente alla presentazione della istanza o della denuncia di inizio di attività presso il comune competente. La presente disposizione si applica anche agli ospedali, ai policlinici universitari, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, alle strutture accreditate ed autorizzate.*";

DATO ATTO che il comma 4 del citato art. 4, stabilisce altresì che, "*All'attuazione del comma 2, si provvede, sino alla concorrenza dell'importo di 50 milioni di euro, a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni. Alle risorse di cui al presente comma accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono il concorso provinciale al finanziamento di cui al citato articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019*";

CONSIDERATO altresì che, il succitato comma dispone che in deroga alle disposizioni di cui all'art. 20 della L. n. 67/1988 con uno o più decreti dirigenziali del Ministero della salute sono ammessi a finanziamento gli interventi di cui all'art. 4 del citato decreto legge, fino alla concorrenza degli importi di cui all'allegato B dello stesso e che al conseguente trasferimento delle risorse si provvede a seguito di presentazione da parte della Regione al Ministero dell'economia e delle finanze degli stati di avanzamento dei lavori;

VISTO l'allegato B del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, in Legge n.27/2020 che assegna alla Regione Emilia Romagna un importo pari a € 3.719.653,00 per il finanziamento degli interventi di cui al citato art. 4 del medesimo decreto legge;

VISTA la nota prot. n. 501466 del 14/07/2020 (prot. DGPROGS n. 14483/2020) e successiva nota integrativa prot. n. 606208 del 18/09/2020 (prot. DGPROGS n. 18693/2020), con la quale la Regione Emilia Romagna ha trasmesso il Piano degli interventi di cui all'art. 4 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27 per l'utilizzo delle risorse, pari a 3.719.653,00;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 368 del 20 aprile 2020 recante: *"Prime disposizioni inerenti la realizzazione del Programma Covid-19 Intensive Care dell'Emilia-Romagna"*;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 617 dell'8 giugno 2020 recante: *"Assegnazione risorse per realizzazione interventi in attuazione del programma Covid Intensive Care di cui alla propria deliberazione n. 368 del 20 aprile 2020"*;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 76 dell'8 maggio 2020 recante: *"Covid-19. Disposizioni in merito alle donazioni"*;

VISTA la Determinazione del Servizio ICT, Tecnologie e Strutture Sanitarie n. 11666 del 9 luglio 2020 recante: *"Intervento "Realizzazione posti letto in struttura prefabbricata presso l'Ospedale Civile di Baggiovara per la gestione dell'emergenza Covid-19" - Programma Covid Intensive Care - Azienda ospedaliero-universitaria di Modena - approvazione progetto esecutivo in attuazione della D.G.R. n.617 del 8 giugno 2020."*;

VISTA la nota prot. n. 19584 del 1 ottobre 2020 della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, di nulla osta al piano presentato dalla Regione con le su indicate note;

ACQUISITA la richiesta di finanziamento presentata dalla Regione Emilia Romagna con nota prot. n.757347 del 16 novembre 2020 (prot. DGPROGS n. 23751/2020), e successiva nota integrativa prot. n. 785158 del 26/11/2020 (prot. DGPROGS n. 24743/2020) conformemente al Modulo A, per l'intervento denominato *"Realizzazione posti letto in Struttura prefabbricata presso l'Ospedale Civile di Baggiovara per la gestione dell'emergenza COVID-19 - AOU di Modena"*, codice intervento 080.080904.H.086, per un importo a carico dello Stato di € 1.515.846,80 - codice finanziamento: 080.080904.H.086.01;

VISTA la Determinazione del Servizio ICT, Tecnologie e Strutture Sanitarie n. 18380 del 22 ottobre 2020 avente ad oggetto: *"COVID 19: intervento "Realizzazione posti letto in struttura prefabbricata presso l'Ospedale Civile di Baggiovara per la gestione dell'emergenza Covid 19" - Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena - Approvazione progetto esecutivo in attuazione della D.G.R. n. 617 dell'8 giugno 2020 annulla e sostituisce la determinazione n. 11666 del 9 luglio 2020"*;

CONSIDERATO che nella succitata nota prot. n. 785158/2020 la Regione specifica che i lavori relativi al nuovo HUB per 18 posti letto di Terapia Intensiva Covid presso l'Ospedale di Baggiovara (MO) si sono formalmente conclusi il 30 giugno 2020, ed i primi posti letto sono stati attivati il 15 ottobre 2020;

RITENUTO che l'istanza possa essere accolta, atteso che esistono i requisiti richiesti;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all'ammissione a finanziamento dell'intervento denominato *"Realizzazione posti letto in Struttura prefabbricata presso l'Ospedale Civile di Baggiovara per la gestione dell'emergenza COVID-19 - AOU di Modena"*, codice intervento 080.080904.H.086, per un importo a carico dello Stato di € 1.515.846,80 - codice finanziamento: 080.080904.H.086.01;

DECRETA

a valere sulle autorizzazioni del Ministero dell'economia e delle finanze previste dall'articolo 50, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 integrato dall'articolo 4 bis del decreto legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, nonché dalle leggi finanziarie 23 dicembre 1999 n.

488, 23 dicembre 2000 n. 388, 28 dicembre 2001, n. 448 e 27 dicembre 2002 n. 289, 24 dicembre 2003 n. 350, 30 dicembre 2004 n. 311, 23 dicembre 2005 n. 266, 27 dicembre 2006 n. 296, 24 dicembre 2007 n. 244, 22 dicembre 2008 n. 203, 23 dicembre 2009 n. 191, 13 dicembre 2010 n. 220 e 12 novembre 2011 n. 183, 24 dicembre 2012 n. 228, 27 dicembre 2013 n. 147, 23 dicembre 2014 n. 190, 28 dicembre 2015 n. 208, 11 dicembre 2016 n. 232, 27 dicembre 2017 n. 205, 30 dicembre 2018 n. 145 e 27 dicembre 2019 n. 160, è ammesso a finanziamento l'intervento denominato *“Realizzazione posti letto in Struttura prefabbricata presso l'Ospedale Civile di Baggiovara per la gestione dell'emergenza COVID-19 - AOU di Modena”*, codice intervento 080.080904.H.086, per un importo a carico dello Stato di € 1.515.846,80 - codice finanziamento: 080.080904.H.086.01, al netto della quota a carico della Regione Emilia Romagna.

Restano a carico della Regione eventuali maggiori oneri verificatisi in sede di realizzazione dell'intervento.

Roma,

f.to Il Direttore dell'ufficio 7
* Ing. Rita Romitelli

**firma apposta in modalità digitale*